

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 maggio 2023

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 998). (23A03243)

(GU n.129 del 5-6-2023)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell'8 maggio 2023 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023 recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno

colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini»;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1

Moduli degli Stati membri del Meccanismo unionale di protezione civile

1. In considerazione dell'attivazione del Meccanismo unionale di protezione civile, conformemente all'art. 23 della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e all'art. 39 della decisione di esecuzione della Commissione del 16 ottobre 2014, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ristorare le spese direttamente sostenute dai moduli degli Stati membri, per tutta la durata dell'intervento, volte a garantire l'alloggiamento, il vettovagliamento e il riapprovvigionamento.

2. Il Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato a ristorare gli oneri sostenuti direttamente dalle regioni e dalle province autonome concernenti le spese di cui al comma 1 relative ai moduli degli Stati membri, con le modalità previste dall'art. 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 997/2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziato per l'emergenza.

Art. 2

Supporto tecnico-informatico

1. Per le urgenti finalità connesse allo sviluppo ed esercizio della piattaforma volta alla tempestiva erogazione, in via sperimentale, delle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale di cui all'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018 nei confronti della popolazione colpita dagli eventi in rassegna ed alle relative attività di manutenzione evolutiva del sito istituzionale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato all'affidamento diretto dei relativi servizi di supporto tecnico-informatico, in termini di somma urgenza, in attuazione delle procedure previste dall'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e dall'art. 3, comma 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023, nel limite massimo complessivo, IVA inclusa, di euro 170.000,00.

2. Gli oneri finanziari discendenti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse stanziato per l'emergenza.

Art. 3

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale

1. Al fine di assicurare la piena operativita' delle funzioni e delle attivita' affidate all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna per il contrasto dell'emergenza in rassegna, il personale di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997/2023 e' assegnato a supporto della medesima agenzia, anche in considerazione della necessaria integrazione con le attivita' dalla stessa esercitate in piu' ambiti territoriali per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza.

Art. 4

Integrazioni all'art. 3, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997/2023 si applicano altresì al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, laddove impegnato nell'ambito delle rispettive colonne mobili delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5

Misure di supporto alle attivita' del Commissario delegato e attivita' di analisi dei fabbisogni

1. In ragione dell'entita' e dello straordinario impatto degli eventi di cui in premessa, il Commissario delegato e' autorizzato a stipulare anche con procedure d'urgenza una o piu' convenzioni con enti, centri, istituti di ricerca e universita' muniti di particolari conoscenze ed esperienze in relazione allo specifico contesto territoriale, finalizzate alla definizione dei criteri di indirizzo per la realizzazione degli interventi piu' urgenti di messa in sicurezza idraulica per la tutela della pubblica e privata incolumita'.

2. Il Commissario delegato puo' avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 anche per la definizione di strumenti e procedure volte all'accelerazione della realizzazione degli interventi di riparazione dei danni subiti dalle opere di difesa idraulica e della definizione del danneggiamento anche finalizzato all'attivazione del Fondo di solidarieta' europeo.

3. Per la realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo il Commissario si avvale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna quale soggetto attuatore.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili per l'emergenza in rassegna, nel limite massimo complessivo di euro 550.000,00. Alla relativa destinazione si provvede nell'ambito del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2023

Il Capo del Dipartimento: Curcio